

## TI\_GERICHTE 80.1998.187 vom 17. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.1998.187](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1998.187)

FR: TI\_GERICHTE 80.1998.187 du 17 septembre 1998

IT: TI\_GERICHTE 80.1998.187 del 17 settembre 1998

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 17.09.1998 80.1998.187 Tessin Camera di diritto tributario 17.09.1998 80.1998.187 Ticino Camera di diritto tributario 17.09.1998 80.1998.187

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.98.00187 Lugano 17 settembre 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Raffaello Balerna in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenutosi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 3 agosto 1998 in materia di: IC/IFD 97/98 presentato da: \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ritenuto in fatto ed in diritto 1. L' Ufficio di tassazione, nella tassazione IC/IFD 1997-98 dei coniugi \_\_\_\_\_, ha rivalutato il reddito aziendale (guadagno accessorio) da fr. 1'007.- di media annua a fr. 2'000.-, il valore locativo dell'abitazione primaria da fr. 9'060.- a fr. 9'100.- e quello dell'abitazione secondaria da fr. 1'080.- a fr. 2'000.-. A loro volta le deduzioni dal reddito della sostanza sono state portate da fr. 2'265.- a fr. 2'275.- per l'abitazione primaria e da fr. 270.- a fr. 500.- per quella secondaria (cfr. decisione su reclamo del 13 luglio 1998). 2. Con il presente, tempestivo ricorso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ contestano le rivalutazioni del reddito aziendale e del valore locativo apportate dall' Ufficio di tassazione. L' Ufficio di tassazione con una breve nota sul foglio di trasmissione dell'incarto aderisce alla richiesta di ridurre il valore locativo dell'abitazione secondaria a fr. 1'080.-, rileva che il valore locativo dell'abitazione primaria corrisponde a quello tassato nel precedente periodo e si rimette al giudizio della Camera sulla rivalutazione del reddito aziendale. 3. Valore locativo 3.1. Abitazione primaria Il valore locativo dell'abitazione primaria deve essere stabilito secondo i parametri fissati dalla relativa Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni nel 7.25% del valore di stima dell'abitazione (fr. 125'000.-). Esso corrisponde pertanto a fr. 9'062.50 e la relativa deduzione a fr. 2'266.-. In tale senso vanno rettificati il valore locativo di fr. 9'100.- stabilito dall'UT e la relativa deduzione di fr. 2'275.-. 3.2. Abitazione secondaria Come si è visto l' Ufficio di tassazione aderisce al ricorso, dando atto ai ricorrenti della particolare situazione del rustico. Il valore locativo deve così essere ridotto da fr. 2'000.- a fr. 1'080.- e la relativa deduzione da fr. 500.- a fr. 270.-. 4. Reddito aziendale accessorio \_\_\_\_\_ ha dichiarato un reddito aziendale di fr. 1'007.- di media annua, che l'UT ha rivalutato a fr. 2'000.-. In assenza di ogni e qualsiasi dato nell'incarto, il giudice ha chiesto al contribuente di fornire maggiori spiegazioni sulla natura del reddito di fr. 2'014.- dichiarato nel 1996. Dalla documentazione prodotta dal

ricorrente è emerso che egli ha ricevuto nel 1996 dalla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ un versamento, al netto delle spese espositive e del vernissage e della percentuale del gallerista, di fr. 3'500.-. Da questo introito, l'unico che il contribuente avrebbe conseguito nel 1996 dalla sua attività pittorica, ha dedotto le spese per l'acquisto del materiale e i colori, le spese di viaggio e rappresentanza, senza per altro fornire il benché minimo giustificativo. Certo, per svolgere la propria attività il contribuente ha senz'altro avuto delle spese di materiale e altre, ma in assenza di giustificativi è impossibile quantificarle e soprattutto stabilire se siano connesse con l'esercizio dell'attività pittorica. Né il ricorrente produce un conteggio delle entrate e delle uscite, che permetta in qualche modo di meglio chiarire la natura delle asserite spese di viaggio e rappresentanza, ma anche di valutare se vi siano state altre entrate, in particolare vendite di quadri, oltre a quelli venduti per il tramite della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. In simili condizioni, per mere considerazioni di economia di giudizio, il giudice ritiene di poter dedurre dai redditi conseguiti con le vendite effettuate grazie alla \_\_\_\_\_, pari a fr. 1'750.- di media annua, un importo annuo medio di fr. 250.- di spese e di determinare quindi il reddito aziendale accessorio in fr. 1'500.- di media annua. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo dei ricorrenti è riformata a'sensi dei considerandi. §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto stabilito ai considerandi 3 e 4 del presente giudizio. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II

Presidente:

Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.